

**ACCORDO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE E  
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA IN MATERIA DI "MEDICI IN FORMAZIONE  
SPECIALISTICA"**

**Tra**

L'Università degli Studi di Siena, di seguito denominata semplicemente "Università",  
c.f.80002070524, nella persona del Prof. Angelo Riccaboni, nato a La Spezia il  
24/07/1959, Rettore dell'Università degli Studi presso la quale è domiciliato per la carica

**E**

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese rappresentata dal Direttore Generale  
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena, Dott. Paolo Morello Marchese, nato a  
Padova il 02 giugno 1956;

**Visto** l'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502, integrato dall'art. 7 del D.Lgs  
30.12.1993 n. 517, che prevede la stipula di specifici accordi tra Università e Strutture  
Ospedaliere in attuazione del Protocollo D'intesa Regione-Università, per la  
regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione specialistica;

**Visto** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, recante la disciplina dei rapporti fra  
Servizio Sanitario Nazionale e Università;

**Visto** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, "Attuazione della direttiva 93/16/CE in  
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,  
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, e 99/46/CE che modificano la  
direttiva 93/16/CE, come modificato dall'art. 300 legge 23 dicembre 2005 (Legge  
Finanziaria 2006) che disciplina nel titolo IV la formazione dei medici specialisti;

**Visto** l'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

**Visto** il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme  
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero  
dell'Università e della ricerca Scientifica e tecnologiche 3 novembre 1999, n. 509" che  
detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'Ordinamento degli studi universitari e  
determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

**Visto** il Decreto MIUR 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area  
sanitaria, e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici  
delle scuole di specializzazione di area  
sanitari afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale  
degli studi universitari, di cui al citato Decreto MIUR 270/2004, ed individua il profilo  
specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

**Visto** il Decreto MIUR 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi  
delle scuole di specializzazione e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce,  
sulla base delle indicazioni dell' Osservatorio Nazionale della Formazione Medica  
Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione ed attivazione delle Scuole di  
Specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte  
le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità



generali della rete formativa delle scuole ed i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs 368/99;

**Visto** il DM 17 febbraio 2006 che istituisce la SS in Medicina di Emergenza-Urgenza e il DM del 26 gennaio 2008 che definisce standard e requisiti della Medicina di Emergenza-Urgenza;

**Visto** lo Statuto dell'AOUS adottato con Delibera AOUS n. 193 del 19.04.2007, approvato con delibera GRT n. 424 dell'11.06.2007 e successive modifiche;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 recante "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici";

**Visto** la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 586 del 28 luglio 2008 avente per oggetto l'approvazione delle linee guida per la formazione dei medici specializzandi e l'attuazione dei contratti di formazione specialistica, elaborate dall'Osservatorio Regionale per la formazione di medici specialisti;

**Visto** il Protocollo d'Intesa fra Regione e Università Toscane, approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1020 del 01.12.2008, in attuazione di quanto previsto all'allegato n. 5 del PSR 2008/2010;

**Visto** il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria emanato con D.R. del 7 Ottobre 2010;

**Vista** la deliberazione con la quale il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 28 giugno 2011;

**Viste** le Deliberazioni del Senato Accademico del 29 novembre 2011, Consiglio d'Amministrazione del 01 dicembre 2011;

**Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 464 del 08 agosto 2011;

Considerato che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

### **Art. 1 Oggetto dell'Accordo**

1. Il presente accordo stabilisce le modalità applicative per lo svolgimento delle attività assistenziali dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dagli obiettivi formativi indicati negli ordinamenti didattici delle singole scuole.

### **Art. 2 Strutture della formazione specialistica**

1. La rete formativa viene individuata, nonché verificata ad inizio di ciascun anno, dal Consiglio della Scuola al fine di soddisfare la totalità delle esigenze didattiche ed assistenziali indispensabili al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal D.M. 1 agosto 2005. Nell'ipotesi che, sulla base degli spazi e delle risorse disponibili presso le strutture di Sede, non venissero assicurate le specifiche esigenze didattiche della Scuola



così come definite dal D.M. 1 agosto 2005, queste dovranno essere assicurate mediante la frequenza presso ulteriori strutture pubbliche presenti sul territorio (strutture collegate), ritenute idonee in conformità a quanto disposto dal D.M. 29 marzo 2006. Nel caso in cui la Scuola debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che non possano essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nelle Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette Strutture, saranno stipulate convenzioni con Strutture di supporto (dette complementari) di specialità diversa da quella della struttura di Sede, come previsto dal Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana e le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena. Rispetto all' esigenza di includere nuove strutture nella rete formativa è indispensabile una preventiva consultazione ed accordo con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.

2. Al Direttore di ogni Struttura organizzativa aziendale presso la quale il medico in formazione specialistica svolge la propria attività, come definita dal Consiglio della Scuola, è assegnata la responsabilità della organizzazione della suddetta attività e della tenuta della documentazione relativa alla tipologia ed al numero degli atti assistenziali effettivamente eseguiti dal medico in formazione specialistica. Al Direttore della Struttura organizzativa aziendale spetta anche il controllo del corretto svolgimento dell'attività formativa del medico in formazione specialistica prevista nella struttura stessa, sia delle funzioni tutoriali.

### **Art. 3 Partecipazione del personale del SSN alla formazione dei medici in formazione specialistica**

1. All'attività didattica prevista dall'Ordinamento e dai piani formativi delle Scuole di Specializzazione partecipa il personale del S.S.N. operante nelle Strutture sanitarie coinvolte (disponibile allo svolgimento di attività didattica e tutoriale) ed in possesso dei requisiti previsti dal DM 29/03/2006, tramite incarichi di titolare di corsi di insegnamento (conferiti secondo le procedure stabilite nel Regolamento degli incarichi di insegnamento) e tutor.

### **Art. 4 Organizzazione dell'attività formativa**

1. Al fine di garantire una completa formazione professionale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti didattici (anche in applicazione del DM 1 agosto 2005), i Consigli delle scuole di specializzazione definiscono annualmente, d'intesa con la Direzione Sanitaria e con i Direttori delle Strutture organizzative aziendali, per ogni medico in formazione specialistica, i tempi e le modalità della frequenza nelle diverse strutture della rete formativa.

2. Il Direttore della Scuola di specializzazione è tenuto a comunicare alla Direzione Sanitaria, all'inizio di ogni anno di corso, i nominativi dei medici in formazione specialistica da inserire nelle attività assistenziali ed il relativo programma di formazione individuale, definito dal Consiglio della Scuola. In assenza di osservazioni da parte della Direzione Sanitaria, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, la programmazione si intenderà approvata.

3. Il programma di formazione individuale viene trasmesso ai Direttori delle Strutture organizzative aziendali all'interno delle quali le attività formative vengono svolte. Nel programma di formazione devono essere indicati per l'anno di corso:



- gli obiettivi formativi;
- le attività assistenziali in cui il medico in formazione specialistica sarà impegnato ed il relativo grado di autonomia nell'esercizio delle stesse;
- il numero minimo e la tipologia di procedure diagnostiche, terapeutiche e/o chirurgiche previste per l'anno di corso, in coerenza con il numero complessivo di attività professionalizzanti obbligatorie, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla Scuola, ai sensi della normativa vigente e del piano didattico;
- le sedi e le strutture in cui è prevista la frequenza e la relativa durata;
- la tipologia della attività previste nell'ambito del tronco comune (ove previsto) secondo gli ordinamenti delle specifiche scuole;
- le attività elettive (opzionali) scelte dal medico in formazione specialistica all'inizio dell'anno accademico, secondo gli ordinamenti delle specifiche scuole, ivi compresi gli ambiti assistenziali coinvolti, indicando il grado di autonomia corrispondente;
- eventuale frequenza presso le strutture sanitarie od ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero legata ad esigenze particolari inerenti la formazione specifica dello specializzando.

4. Il medico in formazione specialistica è tenuto a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'Ordinamento didattico della Scuola, determinato secondo la normativa vigente.

5. Il medico in formazione specialistica può partecipare alla sperimentazione clinica purché la stessa sia coerente con gli obiettivi formativi della scuola alla quale lo specializzando è iscritto e conforme con lo status di medico specialista in formazione previsto dalle normative vigenti.

6. Il medico in formazione specialistica è tenuto alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione dove devono essere riportati dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, controfirmati dal medico in formazione e dal tutor, e certificati dal Direttore della Struttura organizzativa aziendale presso cui il medico in formazione ha svolto la sua formazione.

7. Il Direttore della Scuola al termine di ogni anno di corso, prima degli esami di profitto, verifica la corretta compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno di corso e controfirma il libretto.

#### **Art. 5 Partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali**

1. La formazione specialistica del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle strutture organizzative aziendali alle quali è stato assegnato dal Consiglio della Scuola, ivi comprese le attività di reparto, day hospital e ambulatoriali, le guardie – notturne e festive - , il pronto soccorso, l'esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche, l'attività operatoria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e sulla base dello specifico programma formativo elaborato dal Consiglio della Scuola, in modo che il medico in formazione specialistica dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.



2. La formazione specialistica del medico implica altresì la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle istruzioni ricevute dal tutor, d'intesa con i Direttori responsabili delle Strutture organizzative aziendali nelle quali si svolge la formazione. Le attività in autonomia svolte dal medico in formazione specialistica, previste nel suo piano formativo annuale, sono contemplate nei piani di attività della Struttura organizzativa aziendale nella quale si svolge la formazione. In particolare il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla graduale assunzione di compiti assistenziali.
3. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche, ecc.). In ognuno dei documenti/registri sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "medico in formazione specialistica".  
Previa richiesta del Direttore della Scuola di specializzazione, ad ogni medico in formazione specialistica verrà rilasciato dall'Azienda Ospedaliera un apposito timbro in cui risulterà la dicitura "medico in formazione specialistica" nonché la Scuola di specializzazione. Al momento del conseguimento del diploma di specializzazione, il medico deve provvedere alla riconsegna del timbro alla Direzione Sanitaria, salvo rimborso del costo in caso di smarrimento.
4. La partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali non può essere sostitutiva di quella del personale di ruolo delle strutture organizzative aziendali di riferimento.  
Pertanto, in riferimento all'organizzazione aziendale sulla continuità assistenziale, deve sempre essere presente, o disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento, un medico universitario o ospedaliero che il medico in formazione specialistica possa attivare in ogni circostanza in cui questo debba, a suo giudizio ed in relazione alle condizioni del paziente in quel momento trattato, ritenersi necessario.
5. I medici in formazione specialistica devono essere riconoscibili come tali dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche presso l'Azienda. A tal fine l'Azienda provvede a dotare i medici in formazione specialistica di un apposito strumento di identificazione: una etichetta apposta sul camice dalla quale risulti la qualifica di "Medico in formazione specialistica".  
Le attuali etichette identificative che riportano la dizione di "specializzando" o "medico specializzando", verranno progressivamente sostituite con la nuova qualifica di "medico in formazione specialistica".

## **Art. 6 Graduazione delle responsabilità assistenziali del medico in formazione specialistica**

1. Nell'ambito del programma annuale di formazione individuale il Consiglio della Scuola deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo.
2. Il grado di autonomia nell'esercizio delle attività assistenziali, che può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo svolto,



deve essere inquadrato nelle tipologie sotto riportate e deve comunque portare ogni medico in formazione specialistica, al termine del percorso formativo, all'esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per i singoli percorsi formativi, dall'ordinamento didattico e dalla ulteriore programmazione definita dalla Scuola medesima.

3. Il percorso formativo inizia dalla semplice osservazione di atti medici specialisti fino ad arrivare gradualmente al diretto espletamento di attività specialistiche in autonomia come di seguito definito. L'Università si impegna a consentire lo svolgimento di percorsi completi nei vari aspetti delle singole branche e di elevata qualificazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa, salvaguardando il principio di efficienza del percorso.
  
4. La graduale assunzione dei compiti assistenziali e la connessa e progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della Scuola, sono oggetto di accordo tra il Direttore della struttura organizzativa aziendale nella quale si svolge la formazione, il tutor ed il medico in formazione.
  
5. Le attività assistenziali, inerenti la formazione specialistica, sono distinte in base al grado di autonomia in:  
**ATTIVITA' ASSISTENZIALE TUTORATA:** con presenza del medico strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte all'allievo.  
**ATTIVITA' ASSISTENZIALE TUTELATA:** la prestazione, su indicazione del medico strutturato, è eseguibile dal medico in formazione specialistica purchè lo strutturato sia presente, anche se non fisicamente accanto al medico in formazione specialistica, e sia in grado di sorvegliarne e vigilarne l'operato.  
Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione.  
**ATTIVITA' ASSISTENZIALE PROTETTA:** fermo restando che il personale medico strutturato deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale intervento su richiesta del medico in formazione specialistica, quest'ultimo svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.  
Tali tipologie di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità del medico in formazione, desumibile dalle valutazioni del tutor a partire almeno dal secondo anno di corso. Le valutazioni del tutor sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola, cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica. Tale "idoneità" del medico in formazione specialistica è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.
  
6. Per quanto riguarda l'attività di guardia (notturna e festiva), il medico in formazione specialistica deve svolgere autonomamente, attenendosi sempre alle direttive impartite dal tutor, le attività di guardia medica nelle Strutture organizzative aziendali cui è assegnato, ove previsto dal programma annuale di formazione individuale. Durante il turno di guardia il medico in formazione specialistica opera con la supervisione di un medico strutturato presente in sede, appartenente alla stessa disciplina, il quale, se necessario, interviene di persona.



A partire dal IV anno, le stesse attività possono essere svolte in autonomia dal medico in formazione specialistica, secondo il programma annuale di formazione individuale e secondo la valutazione concordata dal tutor, anche nel caso in cui il medico in formazione specialistica svolga la propria attività di formazione in orario notturno presso la struttura organizzativa aziendale ove non sia previsto il turno di guardia notturno dal piano di continuità assistenziale.

In tal caso deve essere sempre disponibile, all'interno della struttura ospedaliera, un medico referente strutturato universitario o ospedaliero, appartenente ad area funzionale omogenea, presente in azienda secondo il piano della continuità assistenziale, al quale il medico in formazione specialistica possa ricorrere tempestivamente in ogni circostanza quando, a suo giudizio ed in relazione alle condizioni del paziente in quel momento trattato, lo ritenga necessario.

Il medico in formazione specialistica garantisce un adeguato supporto al medico di guardia, qualora richiesto, in attesa dell'intervento del reperibile. Il medico specialista reperibile, con le modalità previste dal Regolamento Aziendale sull'orario di lavoro, pronta disponibilità, servizio di guardia e lavoro straordinario della Dirigenza deve essere sempre raggiungibile per un tempestivo intervento in caso di chiamata per problemi urgenti.

I turni di guardia del medico in formazione specialistica, intesi come turni di 12 ore, non devono essere superiori a sei per mese. Dopo il turno di guardia il medico in formazione specialistica ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato per il SSN.

7. Per quanto riguarda quelle attività organizzative sanitarie ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio, che il medico in formazione specialistica può effettuare in autonomia, esse devono essere definite di concerto tra il medico in formazione specialistica ed il Direttore della Struttura organizzativa ospedaliera in cui si effettuano le prestazioni tenendo conto del piano di formazione individuale. Ove previsto, il medico in formazione specialistica effettua in autonomia le prestazioni, secondo la modalità sopra definita come "protetta". Deve essere assicurata la disponibilità di un medico strutturato referente dell'attività per la consultazione nei casi in cui il medico in formazione specialistica o il medico della struttura richiedente lo ritengano necessario. Il referto è firmato dal medico in formazione specialistica ma deve essere riportato anche il nominativo del medico strutturato di riferimento con relativa firma.

In ogni caso le prescrizioni, per ulteriori indagini diagnostiche, farmaci, presidi o quant'altro, devono essere effettuate esclusivamente sul ricettario regionale e pertanto firmate dal medico strutturato.

Le modalità di ricorso al medico strutturato vengono individuate secondo procedure stabilite dal Consiglio di ogni singola Scuola di specializzazione, d'intesa con i tutor ed i Direttori delle Strutture organizzative aziendali coinvolte, per gli aspetti clinico-assistenziali, e con la Direzione Sanitaria per gli aspetti organizzativi.

Sono escluse dall'esercizio in modalità "protetta" da parte dei medici in formazione specialistica le prime visite di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso, le attività di consulenza richieste da medici di altre Unità Operative, sia per pazienti degenti che ambulatoriali, ad eccezione delle attività rivolte a pazienti già valutati da un medico strutturato o seguiti dalla Struttura secondo definiti protocolli o percorsi diagnostici.

8. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica (comprensivo delle attività assistenziali, di didattica formale, di studio guidato e ricerca) è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su sei giorni su sette in



riferimento all'organizzazione specifica della struttura organizzativa aziendale di riferimento.

Riguardo alle assenze si fa riferimento al Regolamento delle Scuole di Specializzazioni di Area Sanitaria emanato con D.R. n. 2261 del 7 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni.

9. L'inserimento del medico in formazione specialistica nei piani di lavoro delle Strutture organizzative aziendali all'interno delle quali si svolge la sua formazione avviene in conformità a quanto disposto nel presente accordo, secondo i criteri di gradualità di autonomia operativa raggiunta dal medico in formazione specialistica ed in base alle tipologie (ed ai volumi) delle attività previste dagli ordinamenti didattici della Scuola, in conformità al DM 1 agosto 2005 e 29 marzo 2006.

10. Ai sensi dell'art. 19 comma 11 della L. 448/2001, sono compatibili con la formazione specialistica a tempo pieno, esclusivamente le seguenti attività:

- sostituzione a tempo determinato, per periodi non superiori a 30 giorni, di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;
- iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. I medici specializzandi iscritti possono essere occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

Le suddette attività possono essere espletate compatibilmente con la formazione specialistica previo nulla osta del Direttore della Scuola e sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.

11. E' assicurata al medico in formazione specialistica, secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento vigente presso l' Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti. Requisito indispensabile è pertanto il possesso di una specializzazione conseguita precedentemente.

### **Art. 7 Tutor e altre figure di riferimento**

Per tutta la durata del corso di specializzazione i medici in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor individuali designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor individuale è quindi quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica.

1. I tutor individuali vengono annualmente designati dal Consiglio della Scuola sulla base di requisiti di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa e di specifica qualificazione scientifica. Il numero dei medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3 (D.L.vo 368/99 art. 38). Il tutor rappresenta inoltre l'elemento di raccordo tra il Consiglio della Scuola e i Direttori delle Strutture organizzative aziendali, interne od esterne dell'Azienda, presso le quali il medico in formazione specialistica effettua il proprio addestramento professionalizzante sotto la responsabilità del Direttore stesso o





di suoi delegati. L'attività tutoriale costituisce titolo da valutare per il conferimento di incarichi di direzione di Struttura Complessa (D.P.R. 484/97).

2. All'attività del tutor individuale possono essere affiancate altre figure di riferimento definite nei regolamenti delle singole scuole. Per il tutoraggio diffuso si fa riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana - Giunta Regionale e Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena in attuazione dell' art. 1 , comma 1 del D. Lgs. 517/99.
3. I Consigli della Scuola adottano adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.

#### **Art. 8 Copertura assicurativa**

1. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (in cui non è presente la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della deliberazione G.R.T. n. 1023 del 31/12/2009) provvede, alle stesse condizioni del proprio personale, con oneri a proprio carico, in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile/professionale connesso all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le proprie strutture.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese provvede altresì, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa, alle stesse condizioni del proprio personale, degli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le proprie strutture. Le modalità e le procedure per il flusso dei dati relativi alla copertura assicurativa degli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi sono quelle definite dagli specifici accordi tra Università ed Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (in ultimo accordo siglato in data 17.08.2010)

2. Nei casi di formazione all'estero (massimo 18 mesi) la copertura assicurativa (relativa sia alla responsabilità civile verso terzi che agli infortuni) deve far capo alla struttura straniera universitaria ospitante e, in caso di non accettazione da parte della stessa, allo specializzando.

#### **Art. 9 Accertamento idoneità fisica e formazione alla sicurezza e salute.**

1. Per l'attività svolta presso le proprie strutture organizzative aziendali, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese garantisce ai medici in formazione lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e del personale universitario convenzionato, compresa la formazione/informazione per la tutela della sicurezza e della salute (D.Lgs 81/08 e s. m. i. art. 18 comma 1, *jet. l* e D.Lgs 230/95 e art. 61 comma 1 *jet. e*).

Dispone, inoltre il monitoraggio ed il controllo da parte dell' U.O.C. di Fisica Sanitaria, del U.O.S.A. di Medicina preventiva e Sorveglianza Sanitaria.

A. Per quanto riguarda gli aspetti specifici legati al rischio da radiazioni ionizzanti, con riferimento al disposto congiunto della Legge 81/2008 e del D.Lgs 230/1995 e s.m.i., l'Azienda fornirà, tramite il proprio Esperto Qualificato, il servizio di sorveglianza fisica della protezione. L'Azienda fornirà altresì il servizio di dosimetria individuale per tutti i medici in formazione per cui ciò sia richiesto dall'Esperto Qualificato.

L'Università degli Studi di Siena fornirà all'Esperto Qualificato, in occasione di ogni sessione di esami di ammissione alle Scuole di Specializzazione, l'elenco dei medici ammessi. I Direttori delle Scuole di Specializzazione provvederanno a compilare la scheda di destinazione lavorativa secondo le modalità indicate dall'Esperto Qualificato



per tutti i medici in formazione nel cui percorso sia previsto l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Sulla base delle indicazioni fornite, l'Esperto Qualificato procederà alla classificazione dei medici in formazione ai sensi del D.Lgs 230/95 ed alla trasmissione di copia della classificazione al Medico Competente/Autorizzato indicato dalla Università.

Il Medico Competente/Autorizzato, valutata l'idoneità alla attività con radiazioni ionizzanti, comunicherà il proprio giudizio all'Esperto Qualificato. Al ricevimento del giudizio di idoneità l'Esperto Qualificato provvederà ad assegnare al medico in formazione il dosimetro personale e ad istituire la scheda personale dosimetrica. Contestualmente il medico in formazione sarà autorizzato alla attività con radiazioni ionizzanti.

Al momento della specializzazione, o comunque alla cessazione del rapporto del medico in formazione con l'Università, l'Esperto Qualificato, ricevuta la relativa comunicazione, chiuderà la scheda dosimetrica e ne invierà copia al Medico Competente/Autorizzato per gli adempimenti di competenza.

B. Per quanto riguarda gli aspetti specifici legati ai rischi lavorativi l'Azienda provvederà alla formazione e l'informazione per la tutela della sicurezza e della salute. (art. 18, comma 12 let. I D.Lgs 81/08 e s.m.i. e art. 61, comma 1 let. E D.Lgs 230/95 e s.m.i.).

C. Per quanto attiene alla sorveglianza sanitaria verranno esplicitati gli adempimenti di norma previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. :

- a. visite mediche preventive e periodiche, secondo le scadenze previste [art. 41, c. 2, lettere a) e b)];
- b. visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi [art. 41, c. 2, lett. e-ter)];
- c. visite mediche su richiesta dei lavoratori [art. 41, c. 2, lett. c)];
- d. visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente [art. 41, c. 2, lett. e) + art. 229, c. 1, lett. c) + art. 259, c. 2)];
- e. indagini diagnostiche strumentali e di laboratorio [art. 41, c. 4)];
- f. monitoraggio biologico, che è obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico [art. 229, c. 3)];

2. L'Università degli Studi di Siena fornirà all'U.O.S.A. Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria, dopo la sessione di esami di ammissione alle Scuole di Specializzazione, l'elenco dei medici ammessi e l'elenco dei medici prima del conseguimento del Diploma di Specializzazione per ottemperare agli obblighi di legge sopra riportato al punto d.

### **Art. 10 Spazi**

L'Università e l'Azienda devono provvedere ad assicurare ai medici in formazione specialistica spazi ed arredi adeguati; in particolare nei casi di riassetto delle strutture.

### **Art. 11 Mensa**

L'Università agevola l'accesso ai medici in formazione specialistica al servizio di ristorazione self service sito all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.



### **Art. 12 Modalità di rilevazione presenze**

1. Sono previsti idonei sistemi di rilevazione - con badge magnetico - dell'orario da parte dell'Università.
2. L'accertamento dell'orario spetta al Direttore della Struttura Organizzativa Aziendale in cui il medico in formazione specialistica opera, validandolo con la propria firma.
3. Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica.

### **Art. 13 Dotazione vestiario ed accesso al sistema informativo**

1. Per l'attività svolta presso le proprie strutture, l'Azienda fornisce ai medici in formazione specialistica, inseriti nell'attività assistenziale, le divise ed il vestiario con le modalità previste dal Regolamento Aziendale disponibile attraverso la rete informatica ospedaliera Intranet secondo il seguente percorso: documenti aziendali -procedure aziendali – procedure sanitarie.
2. Ai medici in formazione specialistica è assicurato, dal Direttore della Struttura organizzativa aziendale sede della formazione, l'accesso alle attrezzature, alla rete informatica ospedaliera e ai programmi applicativi di gestione, in quanto strumenti necessari allo svolgimento delle attività cliniche ed assistenziali previste dai percorsi formativi, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy (D.lgs. 196/2003), con funzionalità di sola consultazione attraverso l'utilizzo di password personali.

### **Art.14 Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante**

1. La scuola deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione ecc.) da parte dei medici in formazione specialistica, secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.
2. E'responsabilità dell'Osservatorio per la formazione specialistica definire i criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle Scuole. (Nota del MIUR dell'11.11.2010 Prot. 3579 avente per oggetto l' attuazione del monitoraggio dei risultati della formazione, previsto dal c.1, dell'art. 43, del D.Lgs n. 368/1999).

**Siena, 27 febbraio 2012**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  
Dr. Paolo Morello Marchese

**IL RETTORE**  
Università degli Studi di Siena  
Prof. Angelo Riccaboni